

D.L. 16 maggio 1994, n. 299 ⁽¹⁾.

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali ⁽²⁾ ⁽³⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 maggio 1994, n. 116.

(2) Pubblicato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1994, n. 451 (Gazz. Uff. 19 luglio 1994, n. 167). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 18 novembre 1993, n. 462, del D.L. 17 gennaio 1994, n. 32, e del D.L. 17 marzo 1994, n. 178, recanti disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro; del D.L. 18 gennaio 1994, n. 39, e del D.L. 17 marzo 1994, n. 183, recanti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi; del D.L. 18 gennaio 1994, n. 40, e del D.L. 18 marzo 1994, n. 185, recanti ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 16 gennaio 1996, n. 13; Circ. 27 gennaio 1996, n. 25; Circ. 26 febbraio 1996, n. 47; Circ. 29 marzo 1996, n. 69; Circ. 2 aprile 1996, n. 74; Circ. 11 aprile 1996, n. 82; Circ. 17 maggio 1996, n. 106; Circ. 4 luglio 1996, n. 138; Circ. 18 luglio 1996, n. 150; Circ. 22 agosto 1996, n. 172; Circ. 14 dicembre 1996, n. 255; Circ. 28 dicembre 1996, n. 263; Circ. 23 gennaio 1997, n. 16; Circ. 29 gennaio 1997, n. 21; Circ. 19 febbraio 1997, n. 37; Circ. 16 aprile 1997, n. 93; Circ. 30 aprile 1997, n. 104; Circ. 21 giugno 1997, n. 139; Circ. 31 luglio 1997, n. 174; Circ. 11 novembre 1997, n. 222; Circ. 20 dicembre 1997, n. 259; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 21 luglio 1998, n. 159; Circ. 21 luglio 1998, n. 160; Circ. 3 luglio 2001, n. 133;

- Ministero dei trasporti: Circ. 29 luglio 1996, n. 109/21;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 8 luglio 1996, n. 96; Circ. 17 febbraio 1997, n. 20/97; Circ. 13 marzo 1997, n. 1/365; Lett.Circ. 22 giugno 2000, n. 5/26969/70/CFL;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 13 luglio 1998, n. 61;

- Ministero del tesoro: Circ. 3 luglio 1996, n. 51; Circ. 2 ottobre 1996, n. 711; Circ. 6 giugno 1997, n. 44;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 15 luglio 1997, n. 433;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 2 gennaio 1997, n. 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni, mobilità, trattamenti di disoccupazione, contratti di solidarietà e gestione delle eccedenze occupazionali, nonché in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani, contratti di formazione e lavoro e di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana il seguente decreto-legge:

Omissis...

2. Norme relative alla disciplina della mobilità dei lavoratori.

1. ... ⁽¹¹⁾.

2. ... ⁽¹²⁾.

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche nei casi di assunzioni regolate dell'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 . La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche nei casi di assunzioni avvenute ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 ⁽¹³⁾.

3. ... ⁽¹⁴⁾.

4. ... ⁽¹⁵⁾.

5. ... ⁽¹⁶⁾.

6. Il lavoratore in mobilità assunto da un'impresa, ove venga da questa licenziato senza aver maturato i requisiti temporali previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 , è reiscritto nelle liste di mobilità ed ha diritto ad usufruire della relativa indennità per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attività lavorativa prestata ⁽¹⁷⁾.

(11) Il comma che si omette, modificato dalla legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451, aggiunge il comma 4-bis all'art. 8, L. 23 luglio 1991, n. 223.

- (12) Aggiunge un periodo all'art. 5, comma 5, L. 23 luglio 1991, n. 223.
- (13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 19 luglio 1994, n. 451.
- (14) Aggiunge la lett. d-bis) all'art. 9, comma 1, L. 23 luglio 1991, n. 223.
- (15) Sostituisce il comma 3 dell'art. 9, L. 23 luglio 1991, n. 223.
- (16) Aggiunge 2 periodi al comma 7 dell'art. 6, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
- (17) La Corte costituzionale, con sentenza 7-9 giugno 2000, n. 184 (Gazz. Uff. 14 giugno 2000, n. 25, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli art. 1, comma 5, 2 e 3, comma 2.

Omissis...